



COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

Piazza Umberto I n. 16

tel. 0322/983202 – fax 0322/983956

pec: soriso@cert.ruparpiemonte.it

www.comune.soriso.no.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/11/2015

COMUNE DI SORISO

Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

INDICE

CAPO I – Norme di carattere Generale.

Art. 1 Servizio di polizia rurale.

Art. 2 Poteri del Sindaco o Assessore delegato.

CAPO II – Norme relative al rispetto dei beni privati, comunali e demaniali.

Art. 3 Esercizio del diritto di passaggio

Art. 4 Sosta degli automezzi e mezzi di campeggio

Art. 5 Esercizio della caccia e della pesca

Art. 6 Viabilità silvo-pastorale

Art. 7 Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Art. 7 bis Utilizzo delle strade vicinali a scopo ludico

Art. 8 Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

CAPO III – Norme relative al pascolo ed alla conduzione del bestiame

Art. 9 Norme generali

Art. 10 Pascolo sulla proprietà altrui

Art. 11 Recinzione con filo spinato

Art. 12 Conduzione del bestiame lungo le strade

CAPO IV – Strade ed acque

Art. 13 Integrità delle aree e dei fossi stradali

Art. 14 Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche

Art. 15 Lavorazioni di terreni prospicienti le strade pubbliche

Art. 26 Impianto di alberi e siepi

Art. 17 Integrità degli alvei

Art. 18 Canali naturali o artificiali

Art. 19 Rispetto delle acque pubbliche

Art. 20 Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

CAPO V – Norme per la salvaguardia del bestiame e delle piante da malattie e/o parassiti

Art. 21 Istruzioni di carattere generale

Art. 22 Sostanze venefiche e lotta biologica

CAPO VI – Norme relative al pubblico decoro

Art. 23 Irrigazione con sostanze maleodoranti

Art. 24 Pulizia delle strade

CAPO VII – Norme per la tutela della fauna inferiore, disciplina della raccolta dei funghi e dei frutti spontanei del bosco e del sottobosco

Art. 25 Norma della fauna inferiore ed della flora

Art. 26 Raccolta dei funghi

Art. 27 Commercializzazione dei funghi

Art. 28 Raccolta dei frutti del sottobosco

CAPO VIII – Norme per l'inerbimento e/o il cespugliamento

Art. 29 Sistemazione dei terreni assoggettati a sbancamento e movimento

Art. 30 Domanda per l'esecuzione di opere di restaurazione ambientale e documentazione relativa

Art. 31 Cure colturali successive

CAPO IX – Norme di procedura

Art. 32 Norme di procedura

Art. 33 Sanzioni

Art. 34 Sanzioni accessorie

Art. 35 Entrata in vigore

CAPO I

NORME di CARATTERE GENERALE

ART. 1

Servizio di polizia rurale

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune di Soriso la regolare applicazione delle leggi e regolamenti ed ogni altra disposizione promulgati dallo Stato, dagli Enti Locali, Provinciali e Regionali e di integrarle, in relazione alle esigenze ed alle consuetudini locali, a tutela dei pubblici interessi nel campo agro-silvo-pastorale, delle acque pubbliche e della vita sociale in genere. Al servizio sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato e viene svolto, per quanto di competenza, dalla Polizia Municipale.

ART. 2

Poteri del Sindaco o Assessore delegato

Al Sindaco, o all'Assessore delegato, oltre i poteri che gli sono demandati dal D. Lgs. 267/2000, in ordine alla tutela della pubblica sicurezza ed a quelli di emettere ordinanze per assicurare il libero transito sulle strade comunali e rurali, compete il potere e la facoltà di emettere ordinanze nei casi e nelle condizioni stabilite dalle norme del presente regolamento.

CAPO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI COMUNALI E DEMANIALI

ART. 3

Esercizio del diritto di passaggio

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti o non muniti dei recinti o dei ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà; gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o per forza di un permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque parte del fondo stesso.

Sono consentite le gite e le escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, pascolative, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri, ed i passaggi silvo-pastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale.

ART. 4

Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio

Fatto salvo quanto indicato da leggi e regolamenti diversi, anche in relazioni ad aree private, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio ove predisposte e segnalate e sulle piazzole con fondo sterrato che si trovano ai bordi delle strade, purché non siano in intralcio alla circolazione.

Sulle aree pubbliche di tutto il territorio del Comune è vietata la sosta ai fini di campeggio di autocaravan e caravan, nonché l'impianto di tende, al di fuori di quelle aree allo scopo destinate e regolarmente segnalate, per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni. Sono esclusi dal divieto i campeggi con tende o caravan a fini sociali e/o istituzionali private e/o consentiti da leggi o regolamenti diversi.

ART. 5

Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 6

Viabilità silvo-pastorale

Ai sensi della L.R. 2/11/1982 n. 32 nelle strade silvo-pastorali, nelle piste forestali e di esbosco del legname, nei piazzali di deposito del legname stesso, nei sentieri, nei prati, nei pascoli, nei boschi è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e locatari di immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.

I mezzi, fatta eccezione per quelli adibiti a servizi e compiti istituzionali, devono avere preventiva autorizzazione comunale indicata da uno specifico contrassegno che deve essere visibile.

ART. 7

Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali, silvo-pastorali o altre strade individuate dal C.d.S devono essere preventivamente autorizzate. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, (ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti) è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature e dei manufatti (o di

quanto altro) dei quali eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto. E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte (aiuole, prati, alberi, ganci, morsetti o altro). In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma precedente, il Comune provvederà direttamente , con addebito dei costi e/o delle spese sostenute ai trasgressori.

ART. 7 bis

Utilizzo delle strade vicinali a scopo ludico

Sulle strade vicinali è vietato il passaggio a scopo ludico di mezzi che determinino inquinamento acustico, danno al sedime stradale o disturbo ad altre attività quali escursionismo, caccia e ricerca funghi e ben inteso alle attività professionali.

ART. 8

Divieti e tutele per l'accensione di fuochi

In riferimento alla legge 1/03/1975 n. 47 e alla legge Regionale 2/11/1982 n. 32, nonché alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza minore di m. 100 dei medesimi, a tale divieto non sono tenuti coloro che, per motivi di lavoro, operano nei boschi. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a prevenire danni da incendi al territorio, il focolare va tenuto costantemente sorvegliato fino al suo completo spegnimento sotto la diretta responsabilità di chi lo ha acceso.

L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali in campagna è consentito soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a 100 metri, purché il focolare, venga accuratamente ripulito per evitare il propagarsi del fuoco; è vietato accendere fuochi quando spira il vento. E' comunque assolutamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo all'aperto nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, è vietato bruciare ovunque all'aperto materiale plastico, pneumatici, vernici o altri materiali che possono produrre diossina o altre sostanze tossiche, è, altresì, vietato bruciare all'aperto materiale riciclabile o altro materiale che è oggetto di raccolta differenziata possibile di conferimento nei cassonetti di raccolta, anche differenziata, di rifiuti solidi urbani. In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e isolamento del fuoco.

CAPO III

NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

ART. 9

Norme generali

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute dalle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia Forestale. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

ART. 10

Pascolo sulla proprietà altrui

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà, ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 e 925 del Codice Civile. Il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli articoli 96 e 97 e dalla legge 24/11/1981, n. 689 che modifica gli artt. 636 e 639/bis del Codice Penale. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.

ART. 11

Recinzioni con il filo spinato

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa di filo spinato in tutto il territorio del Comune, salvo quanto indicato nel regolamento di polizia urbana.

ART. 12

Conduzione del bestiame lungo le strade

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada. Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

CAPO IV

STRADE ED ACQUE

ART. 13

Integrità delle aree e dei fossi stradali

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica delle massicciate delle strade comunali, consorziali e vicinali o comunque soggette al pubblico transito, l'alterazione delle dimensioni, della forma e dell'uso delle stesse, nonché dei fossi laterali e delle scarpate.

ART. 14

Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche

Sulle strade pubbliche è vietato transitare con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possano nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente

proprietario della strada, rilasciata di volta in volta, preventivamente e previo deposito di una cauzione. E' vietato, altresì, condurre a strascico sulle strade pubbliche, comunque denominate, legnami o altro materiale, di qualunque sorta e dimensioni. E', inoltre, vietato circolare sulle strade predette con mezzi cingolati sprovvisti di copri cingoli, senza il preventivo nulla osta del Sindaco.

ART. 15

Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale o delle cunette; l'aratura dei campi potrà essere effettuata sino ad una distanza di due metri dalla fascia stradale e la fascia di terreno tra l'aratura e la sede stradale dovrà essere mantenuta libera da erba incolta. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune accertata l'infrazione, provvederà a spese del proprietario frondista. Le strade vicinali devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, i frondisti sono obbligati ad aprire almeno in uno dei lati una cunetta o un fosso, provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche.

ART. 16

Impianto di alberi e siepi

E' fatto obbligo ai proprietari confinanti con strade e vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo che non oltrepassino il confine e possano restringere lo spazio visivo e di passaggio pedonale e veicolare, sulla via.

Salvo quanto è indicato dalle norme del Codice della Strada è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alla strade, a distanza inferiore a:

- 1) Metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza superiore al metro
- 2) Metri uno, misurato come sopra, per le siepi, tenute ad una altezza non maggiore di un metro dal terreno

Tali distanze si applicano anche per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo. Le siepi e le alberature di impianti precedenti all'entrata in vigore del vigente Codice della strada, dentro e fuori dal centro abitato, dovranno, comunque, essere regolate in maniera tale da non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. In corrispondenza di curve e/o intersezioni stradali, anche con passi o strade private, sono vietate le colture superiori a cm 80. Fuori dal perimetro delle aree edificabili ed edificate, è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto solo a distanza di mt. 10 dal confine, il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito, in

manca di appositi impianti predisposti da enti pubblici, direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari o favorire il ricovero di animali. E' fatto, comunque, obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi e gli alberi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica.

Nel caso in cui i proprietari confinanti non provvedano ad un regolare mantenimento o regimentazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della strada (o dal presente regolamento), l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi provati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

ART. 17

Integrità degli alvei

Con riferimento al T.U, 25/07/1904, n. 523 – cap VII, sulla polizia delle acque, senza l'autorizzazione delle competenti autorità, è vietato apportare qualsiasi variazione, innovazione o ingombro dell'alveo delle acque, in modo da alterarne il libero deflusso.

ART. 18

Canali naturali o artificiali

I proprietari singoli o consorziati e gli utenti di canali naturali o artificiali, sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti. Lo scolo delle acque provenienti dalle strade deve essere regimentato in modo che non arrechi danno alle proprietà altrui. Ai fini della prevenzione dei dissesti idrogeologici e della difesa del suolo, è fatto obbligo ai proprietari, singoli o consorziati, dei fondi attraversati da rii, ruscelli, rigagnoli, canali di scolo e di sgrondo e simili, di mantenere gli stessi in stato di efficienza e costantemente sgombri da qualsiasi materiale, in modo da consentire permanentemente il regolare e libero corso delle acque.

ART.19

Rispetto delle acque pubbliche

E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle sorgenti e delle condutture pubbliche e private. E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane di uso pubblico. E' possibile utilizzare gli appositi lavatoi esterni esclusivamente per il bucato. E' oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici che privati materiali putridi o sostanze inquinanti. In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato da leggi o regolamenti specifici.

ART. 20

Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di mt. 100 (o della distanza maggiore o minore eventualmente segnalata su posto, dalle sorgenti o prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture di acqua per pubblica utilità. Nel caso in cui la sorgente e la presa d'acqua non siano visibili, la stessa deve essere individuata con apposita segnaletica.

CAPO V

NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL BESTIAME E DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI

ART. 21

Istruzioni di carattere generale

Nel caso di comparsa di malattie e parassiti sulle piante boschive e ornamentali, prima di qualsiasi intervento deve essere tempestivamente informata l'Autorità Forestale. Al fine di evitare la propagazione della "Nottua" e della "Piralide del granturco" i tutoli residui del granturco stesso, ove non siano stati raccolti e utilizzati, dovranno essere distrutti (o bruciati) entro il 15 Aprile di ogni anno. Deve essere, inoltre, informato il Settore Veterinario dell'ASL circa la comparsa o la sospetta comparsa di malattie infettive diffuse negli animali che dovranno, in ogni caso, essere immediatamente isolati. E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di rispettare le norme che verranno impartite dall'autorità competente per arginare le infezioni di cui sopra. Nel caso si dovesse procedere all'interramento degli animali morti per malattie infettive diffuse, o sospetti di esserlo, dovranno essere rispettate le prescrizioni del Responsabile del Settore Veterinario dell'ASL e dei funzionari incaricati dal Sindaco che dovranno in ogni caso assistere al seppellimento e garantire il rispetto delle norme stabilite.

ART. 22

Sostanze venefiche e lotta biologica

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a protezione dei prodotti agricoli, qualora dette sostanze potessero essere dannose per l'uomo o per gli animali, di darne preventivo avviso al Sindaco e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia di esse, tabelle ben visibili con la scritta "campo o prato con esche o sostanze velenose". Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedente provochi la morte di animali, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione e/o all'interramento delle carcasse. Allo scopo di favorire la propagazione e la moltiplicazione degli uccelli insettivori è vietata la distruzione delle nidiate degli stessi. E' parimenti vietato attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene. Nel periodo di fioritura degli alberi è vietato irrorare gli stessi con insetticidi o con altre sostanze chimiche tali che possano

provocare la morte di quegli insetti che prelevano dai fiori le sostanze necessarie ai naturali processi legati alla impollinazione dei fiori e alla produzione di miele.

CAPO VI

NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO

ART. 23

Spargimento di liquami zootecnici

Lo spargimento di liquami zootecnici è regolato da apposita normativa e comunque dovrà osservare le seguenti modalità:

1. Lo spargimento dovrà essere effettuato con apposite apparecchiature ed essere mantenuto più possibile rasente al terreno, evitando il lancio in aria con conseguente liberazione di aerosol, salvo nelle zone impervie.
2. Lo spargimento non dovrà avvenire :
 - In giornate ventose.
 - Durante la pioggia
 - Il giorno successivo la pioggia e su terreni comunque intrisi d'acqua.
 - In giornate particolarmente afose.
3. Lo spargimento in prossimità dei centri abitati o in presenza di abitazioni sparse è vietato nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 20.00 e l'interramento dei liquami dovrà comunque avvenire entro la giornata successiva a quella in cui è stato effettuato lo spargimento.
4. E' assolutamente vietato effettuare operazioni che provochino effetti di ruscellamento.
5. Le strade, eventualmente lordate per effetto del passaggio dei mezzi di spargimento, dovranno essere ripulite come indicato nell'articolo seguente.
6. Zone e periodi di spargimento.
 - . **Primavera:** prati e campi in prearatura e post aratura, erbai, vigneti, pioppeti.
 - . **Estate:** prati dopo lo sfalcio, erbai, prati di graminacee, pioppeti e campi in prearatura.
 - . **Autunno:** campi di mais in prearatura o post aratura, bietole, prati dopo l'ultimo sfalcio e vigneti.

Inizio spargimento – dopo il disgelo.

Termine di spargimento – dopo il disgelo.

7. I termini prefissati dal calendario previsto nella normativa vanno temperati all'andamento climatico delle stagioni che possono condizionare sia la semina che il raccolto.

ART. 24

Pulizia delle strade

Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare o imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze. E' altresì vietato spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni alle strade pubbliche, in tal caso è obbligatorio l'immediata pulizia della strada. Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, che può verificarsi in occasione della raccolta dei prodotti agricoli, di lavorazione del terreno o del trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque obbligatoria anche se le operazioni riprenderanno il giorno successivo, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente di circolazione. I trasgressori saranno soggetti al pagamento delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada

CAPO VII

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE, DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI FRUTTI SPONTANEI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO.

ART. 25

Norme per la tutela della fauna minore e della flora

La materia è regolata da specifiche leggi cui si fa riferimento, ed in particolare, è vietata:

- a. La raccolta, la distruzione o il danneggiamento dei nidi di formica del tipo Rufa e l'asportazione delle loro uova, larve ed adulti.
- b. La cattura di tutte le specie del genere Rana dal 1° Dicembre al 30 Giugno di ogni anno e di tutte le specie del genere Helix L. (lumache con chiocciola "sciuss") dal 1° Novembre al 31 Agosto di ogni anno.
- c. La cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi durante tutto l'anno.
- d. L'asportazione, il danneggiamento e la detenzione della specie vegetali a protezione assoluta previsto dalla L.R. 2/11/82 n. 32.

Nessuna limitazione è posta al proprietario del fondo, al coltivatore diretto o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati, nonché di quelle sfalciate per la fienagione.

Rimangono altresì escluse dal divieto e dalle limitazioni sopra indicate le piante protette che provengono da culture, giardini, stabilimenti o serre. Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore. Così come sancito dalla legge è vietata la raccolta delle piante medicinali od officinali senza la specifica autorizzazione.

ART. 26

Raccolta dei funghi

Nel territorio del Comune di Soriso la raccolta dei funghi è soggetta alla regolamentazione stabilita dalla L.R. 2/11/82 n. 32. Essa è subordinata al possesso di un permesso che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'Ente che lo ha rilasciato.

Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito dei fondi di proprietà o in possesso.

Sono altresì vietati:

- a. La ricerca dei funghi durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole e nelle giornate che verranno stabilite di anno in anno dall'apposito regolamento comunitario.
- b. L'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione, il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
- c. La distruzione volontaria di carpofori fungini di qualsiasi specie.
- d. La raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere consentite.

ART. 27

Commercializzazione dei funghi.

L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376 è rilasciato a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate, dalle strutture territoriali competenti al riconoscimento delle idoneità.

La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte dell' A.S.L.

A tale fine valgono le norme previste dal D.P.R. 14/07/1995 n. 376.

ART. 28

Raccolta dei frutti del sottobosco

E' consentita la raccolta dei frutti del sottobosco a solo uso personale e familiare, salvo che sia interdetta dal proprietario del fondo, e comunque per una quantità globale prevista dalla L.R. 2/11/1982 n. 32 - art. 20.

In deroga al comma precedente, il Sindaco potrà rilasciare particolari autorizzazioni da valutare caso per caso.

Per la raccolta dei prodotto del sottobosco è vietato l'uso del pettine o di attrezzi simili.

CAPO VIII

NORME PER L'INERBIMENTO E/O IL CESPUGLIAMENTO

ART. 29

Sistemazione dei terreni assoggettati a sbancamento e movimento

Nella realizzazione di strade, piste e altri lavori che comportino la rimozione dello strato erboso, arbustivo o arboreo, si dovrà provvedere alla risistemazione delle aree smosse, non oltre la fine della stagione vegetativa successiva al termine dei lavori fissati nella concessione, con semine, trapianti ecc. adatti al territorio.

ART. 30

Domanda per l'esecuzione di opere di restaurazione ambientale e documentazione relativa.

Salva l'osservanza delle norme e procedure indicate dalle prescrizioni di Polizia Forestale o di specifici regolamenti, per la realizzazione di lavori che comportino la rimozione degli orizzonti superficiali del terreno per superfici superiori ad un ettaro, salvo i territori sottoposti a vincolo idrogeologico (dove si prescinde dall'entità minima di superficie), dovrà essere presentato progetto di realizzazione dei lavori di variazione morfologica del terreno in conformità allo strumento urbanistico vigente.

La domanda dovrà comprendere i seguenti dati:

- a. Relazione corredata da illustrazione fotografica a colori sullo stato fisiografico dei luoghi e sulla copertura vegetale preesistente i lavori.
- b. I limiti del terreno soggetto a sbancamento o movimento dovranno essere chiaramente indicati con segnali esistenti, inamovibili ed in numero adeguato, indicati nella richiesta.
- c. La ricomposizione vegetale del terreno dovrà essere fatta con specie autoctone, elencate nell'area ove si opera, riconosciute dall'Autorità preposta.
- d. Stato idrogeologico della zona.
- e. Tipo di intervento proposto.

I dati richiesti dovranno essere riportati ed evidenziati in modo chiaro sulla cartografia a scala 1/5.000 o superiore, che dovrà essere allegata alla domanda.

ART. 31

Cure colturali successive

Nell'eventualità di insufficiente ripresa del tappeto erboso e delle specie arboree impiegate nelle opere di rimboschimento, i proprietari o conduttori dei terreni soggetti alla restaurazioni ambientali, dovranno provvedere, annualmente, ad effettuare la necessaria risemina e gli opportuni risarcimenti, rispettando il tipo di preparazione, l'eventuale mescolanza polifica e quanto indicato dalla prescritta autorizzazione originaria; qualora i soggetti obbligati non provvedano ad eseguire tempestivamente quanto previsto dal comma precedente, il Sindaco con proprio provvedimento, fatta salva l'applicazione dell'eventuale sanzione amministrativa, ordinerà l'esecuzione degli interventi necessari.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

Norme procedurali

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e la definizione degli accertamenti, per l'introito e la devoluzione di proventi delle somme riscosse, si osservano in quanto applicabili, le norme del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e della Legge 24/11/1981, n. 689.

ART. 33

Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

ART. 34

Sanzioni Accessorie

Nel caso di inottemperanza degli obblighi previsti dagli articoli del presente regolamento (taglio, sfalcio o altri interventi) l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere.

Nel caso di inottemperanza all'ordine specificatamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire la prescrizione con addebito delle spese al trasgressore.

Analogo intervento dell'Amministrazione Comunale avverrà anche in caso di inottemperanza delle sanzioni accessorie.

ART. 35

Entrata in vigore

Il presente Regolamento una volta divenuto esecutivo ai sensi di legge è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di tale pubblicazione.